

POLITECNICO DI TORINO

Nota operativa per le operazioni relative all'elezione del Consiglio della SCUOLA MASTER E FORMAZIONE PERMANENTE

ART. 1

La presente nota operativa disciplina le elezioni del Consiglio della Scuola Master e Formazione Permanente secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 4 dello Statuto e in attesa di definizione di apposito Regolamento così come previsto dall'art. 15 del Regolamento Generale di Ateneo

Statuto, art. 25 comma 4 "Il Consiglio della Scuola è costituito da un referente per ognuno dei Dipartimenti" RGA, art. 15 "Il Regolamento della Scuola, approvato dal senato Accademico ne specifica il funzionamento"

ART. 2 Indizione

Le votazioni per eleggere gli 11 referenti che costituiscono il Consiglio della Scuola Master e Formazione Permanente scelti tra i professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato nell'ambito di ciascun Dipartimento, sono indette dal Direttore di ciascuna struttura con apposito provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

ART. 3 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al Dipartimento che risultino in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.

L'elettorato passivo è costituito dai professori di ruolo di I e II fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato candidati.

ART. 4 (Esclusione dall'elettorato)

Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13, 14 e 17 del D.P.R. 382/80. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio, anche cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare. Art. 7

ART. 5 Candidature

Le candidature devono pervenire al Direttore di ciascun Dipartimento, che le raccoglie entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni.

Ogni candidatura deve essere presentata per iscritto da almeno cinque elettori ed essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del candidato, corredata dall'eventuale opzione di tempo pieno, da far valere in caso di nomina. Ogni elettore può sottoscrivere una candidatura, salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione nel frattempo non abbia rinunciato.

Sono eleggibili i candidati le cui candidature siano pervenute entro e i termini stabiliti.

Il Politecnico di Torino assicura a tutti i candidati condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di esporre i propri programma potendo utilizzare appositi locali e di fare uso della posta interna ed elettronica.

ART. 6 Assemblee pre-elettorali

Per dare modo agli interessati di discutere sulle funzioni ed attività della Scuola di Master e Formazione Permanente e per consentire la presentazione delle candidature, il Direttore può indire una o più assemblee.

Art. 7 Costituzione dei seggi e Commissioni di seggio

Almeno due giorni prima della data fissata per le votazioni, il Direttore nomina la commissione di seggio. Tale Commissione è composta da tre membri effettivi ed eventuali supplenti, scelti tra i professori di prima e di seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e il personale tecnico-amministrativo. Il componente di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di Segretario. Non possono fare parte della Commissione i candidati.

Art. 8

Calendario delle elezioni e modalità di svolgimento delle votazioni

Il provvedimento di indizione delle votazioni definisce gli orari di apertura dei seggi. Le votazioni si possono protrarre oltre l'ora di chiusura sopra indicata fino a che non abbiano esercitato il diritto di voto tutti gli elettori presenti nei seggi.

Le elezioni sono effettuate tramite votazione cartacea. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Al termine delle operazioni di voto ciascuna Commissione di Seggio redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Nel verbale deve risultare il numero degli elettori che hanno votato. Successivamente alle operazioni di scrutinio i verbali devono essere consegnati al Direttore che procede alla proclamazione del candidato eletto.

Art. 9

Validità delle votazioni e incompatibilità

Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti al voto: viene eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze.

Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare

Sono incompatibili con la funzione di componente del Consiglio della Scuola Master e formazione Permanente le funzioni di: Rettore, Prorettore, Vicerettore o delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, componente di Senato Accademico, di Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, componente del Collegio di Disciplina e Garante degli Studenti.

Rif. Statuto, art. 35 c.1 "Ogni avente diritto vota per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare"

Art. 10 Ricorsi

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni dalla data di pubblicazione dei risultati al Direttore del Dipartimento, che deciderà in via definitiva entro i 3 giorni successivi.

I risultati definitivi delle elezioni vengono proclamati con decreto del Rettore.

Art. 11 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.